Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 22 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.

Istituzione di un Vice consolato di II categoria in Cotonou (Dahomey) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Abidjan.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Cotonou (Dahomey) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Abidjan.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 149

(7718)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Istituzione di una Agenzia consolare di II categoria in Oakland (S.U.A.) alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Oakland (S.U.A.) una Agenzia consolare di II categoria alle dipendenze del Consolato generale di I categoria in San Francisco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 150

(7717)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1967.

Abilitazione dell'Ufficio di sanità marittima del porto di San Benedetto del Tronto al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) venga abilitato al rilascio di certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, numero 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 19 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7659)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Istituto Biologico Chemioterapico Torinese A.B.C. » dell'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Torino, prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2533 in data 10 febbraio 1959, con il quale la ditta « Istituto Biologico Chemioterapico Torinese A.B.C. » fu autorizzata ad attivare in Torino, via Beinasco, n. 30, una officina farmaceutica per la fabbricazione di prodotti chimici usati in medicina;

Vista la comunicazione in data 12 maggio 1967 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto ministeriale sopra citato, avendo definitivamente chiuso la propria officina farmaceutica sita in Torino, via Beinasco, n. 30;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « Istituto Biologico Chemioterapico Torinese A.B.C. » l'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, via Beinasco, n. 30, prodotti chimici da usare in medicina concessa con il decreto ministeriale n. 2533 in data 10 febbraio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7679)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Grottaglie (Taranto).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Grottaglie (Taranto) come segue:

Direzione di atterraggio: 173°-353°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1.080 e 1.500;

Livello medio dell'aeroporto: m. 60,00 s. l. m.;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.: m. 59,00 s. l. m.;

Testata N.: m. 68,00 s. l. m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

(7541) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pitigliano (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il nucleo antico e la zona circostante nel comune di Pitigliano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pitigliano (Grosseto);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Pitigliano, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di un antico e famosissimo centro, ricchissimo di memorie storiche e di monumenti insigni, straordinariamente pittoresco per la singolarità della posizione e della costruzione: elevato sui profondi burroni dei fossi Meleta, Lente e Prochio, presenta un aspetto di eccezionale interesse per le antiche case costruite tutte in giro sul ciglio delle rupi a picco, che formano quasi una bastionata continua, varia e di grande effetto scenografico, nel quale complesso l'aspetto naturale si fonde mirabilmente con la secolare opera dell'uomo, determinando altresì un quadro panoramico di incomparabile bellezza e universalmente famoso;

Decreta:

La zona del centro antico ed area circostante sita nel territorio del comune di Pitigliano (Grosseto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dalla località S. Giuseppe, linea retta passante per il punto di quota 299 e strada mulattiera fino alla strada carrozzabile per la località Pacini; segue detta strada fino alla quota 318; da questo punto, linea retta fino al km. 53 della strada statale n. 74 (Maremmana);

est: strada statale n. 74 (Maremmana) fino alla località Madonna del Piano (quota 331); da questo punto linea retta fino alla strada carreggiabile in località Gradone (quota 327);

sud: strada carreggiabile suddetta, che si svolge in direzione ovest, fino all'incrocio con la strada provinciale per Farnese e Ischia di Castro; breve tratto di quest'ultima strada; strada carreggiabile in direzione ovest fino al punto in corrispondenza del podere S. Marino;

ovest: linea retta fino alla località S. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Pitigliano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 16 ottobre 1965

L'anno millenovecentosessantacinque (1965) il giorno 16 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) PITIGLIANO - Nucleo antico e zona circostante - Proposta di vincolo:

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione all'unanimità delibera di proporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul centro storico di Pitigliano e sulla zona circostante in quanto trattasi di un antico famosissimo centro, ricchissimo di memorie storiche e di monumenti insigni, straordinariamente pittoresco per la singolarità della posizione e della costruzione: elevato sui profondi burroni dei fossi Meleta, Lente e Prochio, presenta un aspetto di eccezionale interesse per le antiche case costruite tutte in giro sul ciglio delle rupi a picco, che formano quasi una bastionata continua, varia e di grande effetto scenografico. In questo complesso l'aspetto naturale si fonde mirabilmente con la secolare opera dell'uomo, determinando altresì un quadro panoramico di incomparabile bellezza e universalmente famoso. La zona proposta per il vincolo viene così delimitata:

a *nord*: dalla località S. Giuseppe, linea retta passante per il punto di quota 299 e strada mulattiera fino alla strada carrozzabile per la località Pacini; segue detta strada fino alla quota 318; da questo punto, linea retta fino al km. 53 della strada statale n. 74 (Maremmana);

a *est*: strada statale n. 74 (Maremmana) fino alla località Madonna del Piano (quota 331); da questo punto linea retta fino alla strada carreggiabile in località Gradone (quota 327);

a *sud*: strada carreggiabile suddetta, che si svolge in direzione ovest, fino all'incrocio con la strada provinciale per Farnese e Ischia di Castro; breve tratto di quest'ultima strada; strada carreggiabile in direzione ovest fino al punto in corrispondenza del podere S. Martino;

a *ovest*: linea retta fino alla località S. Giuseppe.

(7664)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Maddaloni (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 aprile 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinosa a nord del centro abitato del comune di Maddaloni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maddaloni (Caserta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di raro valore estetico tradizionale, in cui si compongono in unico quadro di eccezionale bellezza le caratteristiche naturali del paesaggio — composto dalla successione di tre colline degradanti che scendono verso l'abitato di Maddaloni — e i valori architettonici del castello medioevale e dell'importante sistema di torri e di cortine poste a difesa della rocca, che, risalendo in successione le tre colline, termina sulla più alta con l'Eremo di S. Michele; tale complesso, per la caratteristica disposizione delle tre colline, assume aspetti sempre mutevoli col variare dei punti di vista, dando modo ad innumerevoli e sorprendenti quadri panoramici di cui chiunque, percorrendo le strade della zona, può godere e inoltre, risalendo le tre colline, si apre pian piano la vista dei bellissimi e svariati panorami sottostanti;

Decreta:

La zona collinosa a nord del centro abitato del comune di Maddaloni (Caserta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine col comune di Valle di Maddaloni sulla strada statale n. 265 si segue il ciglio sinistro di detta strada in direzione di Maddaloni, fino ad incontrare la curva di livello (quota 100). Da questo punto si segue la curva di livello (quota 100) che si svolge a monte dell'abitato di Maddaloni fino ad incontrare il confine con il comune di Caserta. Da questo punto si segue la linea di confine col comune di Caserta fino ad incontrare il confine col comune di Valle di Maddaloni. Da questo punto si segue il confine col comune di Valle di Maddaloni fino al ciglio sinistro della strada statale n. 265.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Maddaloni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta

Verbale n. 8 (*stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 18 del mese di aprile alle ore 10 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Si passa quindi all'esame del 3° oggetto all'ordine del giorno:

3) MADDALONI - Imposizione vincolo su parte del territorio comunale.

Il prof. Dillon illustra le ragioni per le quali è necessario imporre il vincolo su una parte del territorio del comune di Maddaloni. Sull'esposizione del soprintendente si apre la discussione alla quale partecipano tutti i componenti della Commissione.

Infine si decide all'unanimità di porre il vincolo sulla zona specificata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) e se ne precisa la delimitazione territoriale:

la zona collinosa a nord del centro abitato di Maddaloni compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Valle di Maddaloni sulla strada statale n. 265 si segue il ciglio sinistro di detta strada in direzione di Maddaloni, fino ad incontrare la curva di livello, quota 100. Da questo punto si segue la curva di livello, quota 100 che si svolge a monte dell'abitato di Maddaloni fino ad incontrare il confine con il comune di Caserta. Da questo punto si segue la linea di confine col comune di Caserta fino ad incontrare il confine col comune di Valle di Maddaloni. Da questo punto si segue il confine col comune di Valle di Maddaloni fino al ciglio sinistro della strada statale n. 265.

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castell'Azzara (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona individuata a catasto dai mappali 178, 179 e 193 del foglio n. 16 nel comune di Castell'Azzara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castell'Azzara (Grosseto);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — formata da una bellissima pineta a nord dell'abitato — costituisce un elemento di notevolissimo valore naturale sia per l'andamento ascendente del terreno che sale sulle alte pendici del monte Civitella, sia per il folto ed esteso gruppo di *pinus nigra* in età adulta che spicca col suo colore violento nel paesaggio circostante formato da rocce carsiche di colore grigio, determinando un quadro panoramico di mirabile bellezza, costituente una quinta alla visione dell'antico centro che domina l'ondulata pianura sottostante, quadro godibile dai percorsi stradali della zona e da numerosi punti dell'abitato;

Decreta:

La zona individuata a catasto dai mappali 178, 179 e 193 del foglio n. 16 nel territorio del comune di Castell'Azzara (Grosseto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: fosso della Pea;

est: proprietà Merli, Gaggi, Guidotti, comune di Castell'Azzara, Rossi, Papalini, fosso della Fonte;

sud: strada vicinale Coste di Sciadatta;

ovest: proprietà comune di Castell'Azzara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castell'Azzara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 16 ottobre 1965

L'anno millenovecentosessantacinque (1965) il giorno 16 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CASTELL'AZZARA - Proposta di vincolo nell'ambito del territorio del Comune.

(*Omissis*).

La Commissione all'unanimità, riconosciuto che la pineta a nord dell'abitato di Castell'Azzara costituisce un elemento di notevolissimo valore naturale sia per l'andamento ascendente del terreno che sale sulle alte pendici del monte Civitella, sia per il folto ed esteso gruppo di pinus nigra in età adulta che spicca col suo colore violento nel paesaggio circostante formato da rocce carsiche di colore grigio; riconosciuto altresì che la pineta medesima determina un quadro panoramico di mirabile bellezza, costituente una quinta alla visione dell'antico centro che domina l'ondulata pianura sottostante, quadro godibile dai percorsi stradali della zona e da numerosi punti dell'abitato, all'unanimità delibera di proporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona individuata a catasto dai mappali 178, 179 e 193 del foglio 16. La zona medesima è così delimitata:

a *nord*: fosso della Pea;

a *est*: proprietà Merli, Gaggi, Guidotti, comune di Castell'Azzara, Rossi, Papalini, fosso della Fonte;

a *sud*: strada vicinale Coste di Sciadatta;

a *ovest*: proprietà comune di Castell'Azzara.

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la pineta a monte della strada litoranea nel comune di Castiglione della Pescaia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto);

Viste le osservazioni formulate dall'Ordine degli architetti della Toscana in merito alla sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la ricca e folta vegetazione mediterranea, presenta caratteri di rilevante importanza paesistica e forma quadri naturali di eccezionale bellezza, costituendo inoltre un fondale panoramico assai suggestivo, godibile dal percorso della strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

Decreta:

La zona della pineta a monte della strada litoranea sita nel territorio del comune di Castiglione della Pescaia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: fascia di 200 metri a monte dal fosso Tanaro, dalla riva sinistra del fiume Bruna al confine con il comune di Grosseto;

est: confine con il comune di Grosseto;

sud: strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

ovest: riva sinistra del fiume Bruna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castiglione della Pescaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 1° febbraio 1965

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 1° del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA *a*) Proposta di vincolo della pineta a monte della strada litoranea.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito nel quale sono posti in rilievo tutti gli aspetti dell'argomento, la Commissione all'unanimità, salvo il voto contrario del dott. Capecchi, delibera l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla pineta a monte della strada litoranea in quanto tale località, per la notevole e folta vegetazione mediterranea, presenta caratteri di alto interesse naturale e paesistico e costituisce inoltre fondale panoramico di non comune bellezza godibile dal percorso della strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia.

La zona proposta per il vincolo viene così delimitata:

a *nord*: fascia di 200 metri a monte del fosso Tanaro, dalla riva sinistra del fiume Bruna al confine con il comune di Grosseto;

a *est*: confine con il comune di Grosseto;

a *sud*: strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

a *ovest*: riva sinistra del fiume Bruna.

(7663)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1966, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, ed il sig. Otello Verreschi ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Visti i decreti ministeriali in data 29 ottobre 1966 e 29 aprile 1967, con i quali i poteri del suddetto commissario governativo sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1967;

Visto il bilancio della Cooperativa in argomento al 31 dicembre 1966 (con le relazioni del commissario governativo e del Collegio sindacale) approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 1967, che si chiude con una perdita di L. 120.072.899, nonostante la rivalutazione operata per alcune voci ed il mancato o ridotto ammortamento di altre voci dell'attivo;

Tenuto conto, altresì, della pesante situazione debitoria dell'ente;

Considerato che non costituiscono rimedi alla crisi della Cooperativa le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci in data 10 giugno 1967, riferite dal commissario governativo;

Viste le relazioni del predetto commissario in data 5 maggio e 12 giugno 1967;

Considerato che dagli atti di cui sopra e dagli altri esistenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risulta che le attività della Cooperativa in argomento non sono comunque sufficienti al pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta pertanto la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa in parola e, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto;

Considerata, altresì, la impossibilità di un'interruzione improvvisa dell'attività della Cooperativa, sia per il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe, sia per la indispensabilità di taluni servizi in relazione ai superiori interessi pubblici cui essi rispondono;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Società Azionaria Cooperativa Autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, costituita in data 9 gennaio 1945 per rogito Augusto Cappellini, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sono nominati commissari liquidatori, con gli obblighi e le responsabilità di legge, i sottoindicati signori:

Siniscalchi dott. Lamberto, Palazzetti dott. Raul e Verreschi Otello.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'attività della Cooperativa di cui all'art. 1 in attesa della cessione dei beni aziendali e comunque non oltre il 31 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Campoformido (Udine).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Campoformido (Udine);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Campoformido (Udine) come segue:

Direzione di atterraggio: 43°-223°;

Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1.500;

Livello medio dell'aeroporto: m. 89,20 s. l. m.;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N. E.: m. 93,90 s. l. m.;

Testata S. W.: m. 84,31 s. l. m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Aquino (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Aquino (Frosinone);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratterisiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Aquino (Frosinone) come segue:

Direzione di atterraggio: 150°-330°;

Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1.080;

Livello medio dell'aeroporto: m. 102,00 s. l. m.;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S. E.: m. 107,00 s. l. m.;

Testata N. O.: m. 107,50 s. l. m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta Farmac S.p.A. dell'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Bologna, prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 432 in data 31 gennaio 1956, con il quale la ditta Farmac S.p.A. fu autorizzata ad attivare in Bologna, via Abbadia, n. 14, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici da usare in medicina;

Visto che dall'ispezione tecnica effettuata in data 22 maggio 1967 è risultato che la ditta suindicata già da tempo non produce più nella propria officina farmaceutica prodotti chimici da usare in medicina non possedendo più per tale produzione alcuna attrezzatura tecnica;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dallo art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta Farmac S.p.A. la autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Bologna, via Abbadia n. 14, prodotti chimici da usare in medicina, concessa con il decreto commissariale n. 432 in data 31 gennaio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7678)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta a nord della strada litoranea, in Marina di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta a monte della strada litoranea nel comune di Grosseto-Marina di Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Grosseto;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della S.p.A. Tenute agricole Tombolo Maremmano, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è una località di grande valore paesistico per la folta ed importante vegetazione mediterranea, facente parte della bellissima fascia costiera e costituente un quadro naturale e panoramico di non comune bellezza godibile dal percorso della strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Grosseto, costituita dalla Pineta a monte della strada litoranea, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: fascia di 200 metri a monte del fosso Tanaro e strada Canova, dal confine con il comune di Castiglione della Pescaia fino all'emissario S. Leopoldo;

est: emissario S. Leopoldo nel tratto compreso tra la strada Canova e la strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

sud: strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

ovest: confine con il comune di Castiglione della Pescaia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Grosseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 1° febbraio 1965

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 1° del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) GROSSETO - MARINA DI GROSSETO - Proposta di vincolo della pineta a monte della strada litoranea.

(*Omissis*).

La Commissione pertanto all'unanimità, salvo il voto contrario del dott. Capecchi, delibera di proporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla pineta a monte della strada litoranea, in quanto località di alto interesse naturale e paesistico per la folta ed importante vegetazione mediterranea, facente parte della bellissima fascia costiera e costituente quadro panoramico di non comune bellezza godibile dal percorso della strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia.

La zona proposta per il vincolo viene così delimitata:

a *nord*: fascia di 200 metri a monte del fosso Tanaro e strada Canova, dal confine con il comune di Castiglione della Pescaia fino all'emissario S. Leopoldo;

a *est*: emissario S. Leopoldo nel tratto compreso tra la strada Canova e la strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

a *sud*: strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

a *ovest*: confine con il comune di Castiglione della Pescaia.

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del comune di Vallerotonda (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio del comune di Vallerotonda, comprendente il Monte Zeppone e zone circostanti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vallerotonda (Frosinone);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè: il monte Zeppone e le caratteristiche alture circostanti, riche di vegetazione, e particolarmente la pineta di Valle dell'Inferno, costituiscono un complesso panoramico di eccezionale interesse e formano un susseguirsi di pittoreschi quadri naturali di suggestiva bellezza; nel comprensorio esistono numerosi punti di visuale, particolarmente strade, che offrono la possibilità di godere tali quadri naturali; la strada che collega Vallerotonda con Acquafondata, data la sua rilevante posizione costituisce un eccezionale punto di visuale sia verso l'abitato di Vallerotonda, sia verso monte Zeppone e le alture circostanti;

Decreta:

Il comprensorio del comune di Vallerotonda (Frosinone) — come sotto delimitato — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. I confini del comprensorio sopracitato sono: partendo dalla strada Vallerotonda-S. Elia (precisamente dal ponticello di attraversamento del fosso a quota 546), il limite del vincolo segue verso ovest la mulattiera che giunge poco dopo alla strada per Acquafondata, ne segue il tracciato verso ovest-sud-ovest sino ad arrivare (quota 604 circa) alla mulattiera per Campo Pagliolo Vettese (quota 532), indi prosegue, verso sud, lungo la mulattiera per località Pietra Caudata fino al corso d'acqua, che, a sud di detta località, si versa nel fosso Costa Grande, quindi il limite prosegue verso est lungo questo fosso raggiungendo così la mulattiera per colle Vettese (quota 794 circa), indi si immette nel vallone a nord del colle Vettese sino a raggiungere la mulattiera per Sella Carpinete e oltre, la segue fino ad arrivare alla mulattiera per la strada carrozzabile per Acquafondata, segue la predetta mulattiera, indi prosegue lungo la strada per Acquafondata verso nord (braccio di curva est) ad una distanza di m. 50 verso est, quindi il limite del vincolo raggiunge (a quota 902 circa) la mulattiera che, con direzione nord-ovest, conduce (attraverso le quote 872 e 804) al fosso (quota 804), che con il limite del vincolo, passando a nord di colle Palanca, raggiunge la strada carrozzabile per Vallerotonda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Vallerotonda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone

Verbale n. 6

Oggi, 18 dicembre 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) VALLEROTONDA-MONTE ZEPPONE E ZONE CIRCOSTANTI - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il comprensorio del comune di Vallerotonda racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dalla strada Vallerotonda-S. Elia (precisamente dal ponticello di attraversamento del fosso a quota 546), il limite del vincolo segue verso ovest la mulattiera che giunge poco dopo alla strada per Acquafondata, ne segue il tracciato verso ovest-sud-ovest sino ad arrivare (quota 604 circa) alla mulattiera per Campo Pagliolo Vettese (quota 532), indi prosegue verso sud lungo la mulattiera per loc. Pietra Caudata fino al corso d'acqua, che, a sud di detta località, si versa nel fosso Costa Grande, quindi il limite del vincolo prosegue verso est lungo questo fosso raggiungendo così la mulattiera per Colle Vettese (quota 794 circa), indi si immette nel vallone a nord del Colle Vettese sino a raggiungere la mulattiera per Sella Carpinete e oltre, la segue fino ad arrivare alla mulattiera per la strada carrozzabile per Acquafondata, segue la predetta mulattiera, indi prosegue lungo la strada per Acquafondata verso nord (braccio di curva est) ad una distanza di m. 50 verso est, quindi il limite del vincolo raggiunge (a quota 902 circa) la mulattiera che, con direzione nord-ovest, conduce (attraverso le quote 872 e 804) al fosso (quota 804), che, con il limite di vincolo, passando a nord di Colle Palanca, raggiunge la strada carrozzabile per Vallerotonda.

(7670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6408/4312, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 38, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 15.202.263 (lire quindicimilioniduecentoduemiladuecentosessantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 243.15.70 nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.805.000, già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6096/4000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960) — nella misura di L. 12.397.263.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 10.018.883 (lire diecimilionidiciottomilaottocentottantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 22.410.000 (lire ventiduemilioniquattrocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1967.

(7209)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Anna Trevisan nata a Catania il 22 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Messina l'8 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dott.ssa Elena Kaldewej ved. Monti nata a Roma il 29 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Roma il 16 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Elio Delogu nato a Scansano l'8 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Siena l'8 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

Il dott. Sebastiano Chillemi nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 13 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatogli dall'Università di Messina l'11 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(7479)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Romano Zito nato a Roma il 28 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 17 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Fortunato Secondini nato a S. Elia Fiumerapido (Frosinone) il 1° gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 26 ottobre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Ottaviano Danelon nato a Trieste il 26 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Torino il 10 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Paride Bertozzi nato a Roncofreddo (Forlì) il 1° febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna il 18 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7477)

Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Zoologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7985)

Vacanza della cattedra di « Semeiotica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di « Semeiotica medica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7986)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

445° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 119, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare Angelo Nan sulla concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonte delle anime », in territorio del comune di Calizzano, provincia di Savona, è trasferita ed intestata, a parti uguali, a decorrere dall'11 luglio 1959, ai signori Maria Nan in Loser e Pietro Nan, salvo il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla sig.ra Maria Ghigliazza quale coniuge superstite di Angelo Nan.

Per effetto dell'anzidetto trasferimento, la concessione predetta — originariamente accordata per la durata di dieci anni con decreto del prefetto della provincia di Savona 4 febbraio 1958 ai signori Augusto Ghigliazza ed Angelo Nan rappresentati dal primo — e intestata, a decorrere dall'11 luglio 1959, per una metà al sig. Augusto Ghigliazza e per l'altra metà, a parti uguali, ai signori Maria Nan in Loser e Pietro Nan, salvo su detta quota il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla sig.ra Maria Ghigliazza vedova del defunto contitolare Angelo Nan, tutti rappresentati dal sig. Augusto Ghigliazza, domiciliato in Calizzano, provincia di Savona.

Decreto ministeriale 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 120, con il quale i signori Armando Olivieri e Maria Vannoni, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrimano, provincia di Pesaro, titolari in base al decreto ministeriale 20 novembre 1954 della concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « S. Apollinare », sita in territorio del comune di Montegrimano, provincia di Pesaro, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 12 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale al sig. Bruno Pacini, residente in Montagnana Val di Pesa, comune di Montespertoli, provincia di Firenze, è rilasciata la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione dell'acqua minerale nella località « Vallicelle », sita in territorio del comune di Montopoli Valdarno, provincia di Pisa, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 386, con il quale è accettata la rinuncia avanzata con dichiarazione in data 22 dicembre 1965, della Società Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di bauxite denominata « Caiazzo », sita in territorio dei comuni di Caiazzo, Alvignano, Dragoni, Liberi e Castel di Sasso, provincia di Caserta.

Decreto ministeriale 16 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 118, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di bauxite denominata « S. Giovanni Rotondo », sita in territorio dei comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis, provincia di Foggia, accordata per la durata di anni cinquanta alla Società « Montecatini », con il decreto ministeriale 10 luglio 1939, è intestata, a decorrere dalla data del 7 luglio 1966, alla Società « Montecatini Edison » S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 22 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione della miniera di pirite denominata « Ravi I », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto — a seguito della modifica apportata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 28 novembre 1966 dalla « Carlo Marchi & C. - Miniere di Ravi » alla propria denominazione sociale — è intestata alla stessa Società con la nuova denominazione di « Miniere di Ravi » S.p.A., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 27 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 179, con il quale il sig. Romualdo Emilio Vivarelli, titolare in base al decreto ministeriale 14 febbraio 1960 della concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Bagnacci Dell'Osa », sita in territorio del comune di Orbetello, provincia di Grosseto, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 222, con il quale i F.lli Giovanni e Federico Ginori Conti, rappresentati dal primo, domiciliato elettivamente in Pomarance, provincia di Pisa, titolari in base al decreto ministeriale 6 giugno 1933 della concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Sorgenti S. Michele », sita in territorio del comune di Pomarance, provincia di Pisa, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 223, con il quale la concessione perpetua delle tre sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Al Sole », sita lungo la strada comunale di Siesalunga nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 29 gennaio 1942 i signori Silvestro, Silvio ed Elena Voltolina di Giovanni, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al sig. Giancarlo Voltolina di Silvestro, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 224, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Vitolo Gatti », sita in territorio del comune di Salerno, provincia di Salerno, di cui sono titolari, in base al decreto ministeriale 14 luglio 1954, i signori Angelo Petrone fu Giovanni, Florio Domenico di Giuseppe e Florio Giuseppe di Giuseppe è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla « Società Industriale Acque e Bibite S.p.A. - SIAB », con sede in Salerno.

Decreto ministeriale 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 225, con il quale le sig.re Giovanna Giusti in Focacci, Ernesta Giusti, Emilia Bartoli in Lolini ed Elvira Bartoli, rappresentate da quest'ultima, domiciliata in Montalcino, provincia di Siena, titolari in base al decreto ministeriale 26 aprile 1958 della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Banditella », sita in territorio del comune di Montalcino, provincia di Siena, sono dichiarate decadute dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto del prefetto della provincia di Salerno 25 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 28 marzo 1967, registro n. 1 Interno, foglio n. 5, con il quale alla ditta F.lli Ortenzio e Paolo Giliberti, con sede in Fratte di Salerno è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento della sorgente di acqua termominerale denominata « Archi e Creta », sita in località Irno in territorio del comune di Salerno, frazione Fratte, per la durata di anni dieci a decorrere dal 6 settembre 1966.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 11 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 32, con il quale la concessione di caolino denominata « Riolo », sita in territorio dei comuni di Torrebelvicino e Recoaro, provincia di Vicenza, della quale è titolare la S.p.a. Caolino Panciera, con sede in Schio, provincia di Vicenza, è prorogata sino al 31 dicembre 1980.

(7684)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.040.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7958)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Aidomaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7959)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.496.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7960)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.917.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7961)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.587.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7962)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.563.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7963)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.114.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7964)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.262.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7965)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.870.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7970)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.615.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7966)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.335.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7967)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.279.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7968)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.338.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7969)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.229.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7971)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.136.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7972)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.195.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7973)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.399.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7974)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7975)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.605.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione, dei due terzi dell'importo, del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7976)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.272.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7977)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.467.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7978)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.409.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7979)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Castelpetroso (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.379.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7980)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.247.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7981)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.837.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7982)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Oppido Mamertino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.096.934, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7983)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1967, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.025.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7984)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato di un tratto del sedime aeroportuale di Borgo Panigale (Bologna).

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° luglio 1967, n. 54, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni Patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti una parte del sedime aeroportuale di Borgo Panigale (Bologna) già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, contraddistinti nel catasto del comune di Borgo Panigale con i seguenti dati :

Part. 843, foglio 11, mapp. 83, sup. da dismettere Ha. 0.06.74;
Part. 843, foglio 11, mapp. 62, sup. da dismettere Ha. 0.04.22;
Part. 843, foglio 11, mapp. 63, sup. da dismettere Ha. 0.16.83;

Totale . . . Ha. 0.27.79.

(7502)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 21 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,15	624,10	624,1025	624,10	624,10	—	624,11	624,10	624,15	624,15
$ Can.	578,96	578,75	579 —	579 —	579,05	—	579,05	579 —	578,75	578,75
Fr. Sv.	144,46	144,50	144,52	144,475	144,50	—	144,4750	144,475	144,41	144,50
Kr. D.	90 —	89,95	89,93	89,935	90 —	—	89,94	89,935	89,97	89,97
Kr. N.	87,29	87,26	87,27	87,29	87,35	—	87,30	87,29	87,29	87,29
Kr. Sv.	121,23	121,20	121,20	121,185	121,20	—	121,22	121,185	121,22	121,25
Fol.	173,32	173,38	173,46	173,41	173,40	—	173,38	173,41	173,31	173,30
Fr. B.	12,57	12,577	12,5870	12,5760	12,575	—	12,574	12,5760	12,57	12,577
Franco francese	127,35	127,35	127,35	127,365	127,31	—	127,34	127,365	127,35	127,35
Lst.	1738,95	1738,50	1738,30	1738,45	1738,25	—	1738,40	1738,45	1738,65	1738,50
Dm. occ.	156,08	156,15	156,17	156,145	156,15	—	156,17	156,145	156,03	156,03
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1850	24,18	—	24,185	24,1850	24,18	24,185
Escudo Port.	21,71	21,72	21,69	21,73	21,75	—	21,695	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4140	10,42	—	10,4125	10,4140	10,41	10,41

Media dei titoli del 21 luglio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
Id 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,105
1 Dollaro canadese	579,025
1 Franco svizzero	144,475
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	121,202
1 Fiorino olandese	173,395
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,352
1 Lira sterlina	1738,425
1 Marco germanico	156,157
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,712
1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 241 D.P. — Data: 9 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro — Intestazione: Guidi Primo, nato ad Urbino il 23 agosto 1942 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 183.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 241 D.P. — Data: 10 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Rainò Angelo Luigi, nato a Taviano il 1° febbraio 1925 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6930)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione in forma italiana del proprio cognome di nascita, presentata dalla signora Talianut Rita in Galbato;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Talianut Rita in Galbato, nata a Gorizia addì 27 settembre 1923, residente a Gorizia, via Udine n. 74, è accordata la riduzione del cognome di nascita in forma italiana da « Talianut » in « Taglianut ».

Gorizia, addì 3 luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7654)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Taljanut Igino;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Taljanut Igino, nato a Gorizia, addì 8 ottobre 1919, residente a Gorizia, via Fonda n. 12, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Taljanut » in « Taglianut ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai componenti la famiglia del richiedente così composta:

1) Licer Angela in Taljanut, nata a Tribussa il 4 marzo 1921, moglie;

2) Taljanut Maria, nata a Gorizia il 10 febbraio 1953, figlia;

3) Taljanut Dario, nato a Gorizia, il 26 agosto 1956, figlio.

Gorizia, addì 4 luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7656)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Taljanut Marino;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Taljanut Marino, nato a Gorizia, addì 1° agosto 1913, residente a Gorizia, via Udine n. 46, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Taljanut » in « Taglianut ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Sdraulig Pavlina in Taljanut, nata a Grimacco (Udine) il 27 gennaio 1921.

Gorizia, addì 4 luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7655)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Taljanut Loreta;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Taljanut Loreta, nata a Gorizia addì 11 giugno 1944, residente a Gorizia, via Udine n. 46, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Taljanut » in « Taglianut ».

Gorizia, addì 4 luglio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(7657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per millequattrocento borse di studio a favore degli orfani degli iscritti nell'anno scolastico 1967-68.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto alla « Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ». (Sono, quindi, esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali od alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capifamiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino una assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. - *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

I posti gratuiti in convitto, da conferirsi per l'anno scolastico 1967/68 agli orfani degli iscritti, sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso dei convitti occorre che alla data del 30 settembre 1967 gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono — sempre alla predetta data — avere non meno di dieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospistati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora non vi fossero posti disponibili nei detti convitti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri Collegi convenzionati con l'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2. - *Norme relative al concorso delle borse di studio.*

Le 1450 borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1967/68 agli orfani degli iscritti sono così suddivise:

n. 200 da L. 20.000 per la scuola elementare;

n. 500 da L. 40.000 per la scuola media inferiore;

n. 400 da L. 65.000 per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

n. 300 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari. Duecento di tali borse sono riservate ai concorrenti che nell'anno accademico 1967/68 si iscriveranno per la prima volta all'Università;

n. 50 da L. 100.000 per i corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario. Queste borse avranno la durata massima di un triennio.

3. - *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi.*

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, oppure ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso, entro i seguenti termini:

15 *agosto* 1967 per gli aspiranti a posti in Convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1967 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

30 *settembre* 1967 per gli aspiranti alle borse di studio delle Scuole elementari e medie (inferiori e superiori);

31 *ottobre* 1967 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nell'anno accademico 1967/68 si iscriveranno per la prima volta all'Università;

15 *dicembre* 1967 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili. In proposito, si precisa che saranno prese in considerazione *soltanto* le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'ENPAS, mentre non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei sopra indicati termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto o borse) s'intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di quest'ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie (nell'ordine indicato) ed in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di madre vedova di un iscritto la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratta di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Quando una famiglia già fruisce di due posti in convitto non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se dovrà frequentare quelle medie superiori oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'Università deve aver superato tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà oppure risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal Consiglio di facoltà per gli anni frequentati. Qualora detti esami non siano tutti superati nella sessione autunnale del 1967, essi potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio 1968, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre domanda di partecipazione al concorso entro il termine sopra indicato, con riserva di far conoscere appena possibile — ma comunque non oltre il 1° aprile 1968 — l'esito conseguito nella citata sessione di febbraio. Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1967/68 risulteranno fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110, nè devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo e l'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena il concorso sia stato espletato.

4. - *Documentazione.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto — o foglio matricolare per i militari — rilasciato direttamente dal competente Ministero;

4) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente avviso di concorso;

6) dichiarazione del capo famiglia da cui risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, sia ricoverato in convitto oppure assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1966/67 se nel 1967/68 il concorrente dovrà frequentare le Scuole elementari o medie, oppure iniziare la Università;

10) il concorrente che già frequenti l'Università dovrà produrre:

a) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata o approvato dal Consiglio di facoltà;

b) un certificato rilasciato dall'Università con le seguenti indicazioni: I) Facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano complementari;

11) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

a) un certificato dell'Università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

b) un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai luareati, con l'indicazione della durata del corso stesso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1967/68. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1967/68. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da Scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici dovranno, infine, portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Domande e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. - La produzione dei documenti indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 7) e 8), potrà essere omessa qualora essi siano già stati esibiti all'Ente per il conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti stessi furono prodotti.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il presidente: FORESI

(7803)

Concorso per duemiladuecento borse di studio a favore dei figli di iscritti in servizio attivo nell'anno scolastico 1967-68

Al beneficio delle borse di studio previste dal presente avviso di concorso possono partecipare i figli dei dipendenti dello Stato, in servizio attivo, iscritti all'« Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ». (Sono, quindi, esclusi i figli dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'« Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato », nonchè i figli dei dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli Uffici locali o alle Agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Le duemiladuecento borse di studio, da conferirsi per l'anno 1967/68 ai figli dei citati iscritti, sono così suddivise:

millequattrocento da L. 65.000 per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

settecento da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari. Duecento di tali borse sono riservate ai concorrenti che per l'anno accademico 1967/68 si iscriveranno per la prima volta all'Università;

cento da L. 100.000 per corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario. Queste borse avranno la durata massima di un triennio.

1. - *Condizioni e modalità per la partecipazione al concorso.*

L'aspirante alle borse di studio per le scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1966/67 con una media non inferiore agli 8/10. Detta media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento escluse quelle facoltative, l'educazione fisica (tranne che per l'Istituto magistrale) la religione e la condotta.

Il concorrente che risulti già iscritto all'Università, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato, negli anni già frequentati, gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà o risultanti dal piano di studi individuale regolarmente approvato dal Consiglio di facoltà, con una media non inferiore ai 24/30. Qualora detti esami non siano tutti superati nella sessione autunnale del 1967, essi potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio 1968, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sottoindicato e con riserva di far conoscere appena possibile — ma comunque non oltre il 1° aprile 1968 — l'esito conseguito nella citata sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nell'anno accademico 1967-68 risulteranno fuori corso.

Gli aspiranti alle borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110, nè debbono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, oppure ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro i seguenti termini:

30 *settembre* 1967 per gli aspiranti alle borse di studio per le Scuole medie superiori;

31 *ottobre* 1967 per gli aspiranti alle borse di studio universitarie i quali nell'anno accademico 1967-68 si iscriveranno per la prima volta all'Università;

15 *dicembre* 1967 per gli aspiranti a borse di studio universitarie — anni successivi al primo — e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili. In proposito, si precisa che saranno prese in considerazione *soltanto* le domande pervenute in tempo debito agli uffici E.N.P.A.S., mentre non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei sopra indicati termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande, firmate dal genitore iscritto, deve essere precisato il corso di studi che si intende seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio dell'aspirante.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre — o di madre — dipendente statale capo famiglia, oppure figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, ed in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli eventuali orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che già abbiano ottenuto una borsa di studio saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non abbiano mai ricevuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo e l'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena il concorso sia stato espletato.

2. - *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso sono:

1) dichiarazione dell'Amministrazione centrale, da cui il genitore iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio, se civile, od in servizio permanente, se militare, con la precisazione della qualifica e della carriera di appartenenza;

2) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

3) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

4) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente avviso di concorso;

6) dichiarazione del capo famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli sia assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro Ente;

7) il concorrente studente di scuole medie o all'inizio dell'Università dovrà produrre un certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1966-67;

8) il concorrente che già frequenti l'Università dovrà produrre:

a) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata o approvato dal Consiglio di facoltà;

b) un certificato rilasciato dall'Università con le seguenti indicazioni: I) Facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano complementari;

9) il concorrente alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

a) certificato dell'Università attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

b) un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1967-68.

Il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1967-68. Il candidato che già avesse iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da Scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici dovranno, infine, portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Domande e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 29 gennaio 1942, n. 22.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il presidente: FORESI

(7804)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data dell'11 maggio 1967.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dello Istituto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro Istituto statale o legalmente riconosciuto.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 dalla categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª) in Roma, viale dell'Agricoltura (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo ritenuto giustificato.*

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità — tessera postale — porto d'armi — passaporto — patente automobilistica — libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;

2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate;

b) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto amministrativo;

3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi). Nella formazione della graduatoria sarà altresì tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data dell'11 maggio 1967.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra — a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11, 12 *e* 13, *dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;*

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza nonchè il rapporto di parentela con il congiunto deceduto;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del congiunto deceduto negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati e vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 110.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 9.250, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il Presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR): — 00144 - ROMA

. l . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat. a . . . . il . . . .
(2) . . . .
domanda di essere ammess ... a partecipare al concorso per esami a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo).

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso
(indicare giorno, mese ed anno)
. . . .;
(indirizzo dell'Università o dell'Istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) (6).

.l. sottoscritt. dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, .l. sottoscritt. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

.l. sottoscritt. dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

.l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo (Comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(6719)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 411767 del 29 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1967, che approva l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, negli esami indetti con decreto ministeriale 12 febbraio 1965, n. 414525;

Considerato che dagli accertamenti disposti nei confronti dei ventinove candidati di cui all'art. 2 del sopraindicato decreto, è risultata regolare la posizione dei candidati Angella Luciano, Aresu Pietro, Barra Cesare, Berto Guido, Caporicci Marianna in Sensi, Cundari Walter, Di Pasquale Antonio, Gara-

bello Giuseppe, Giovanelli Giancarlo, Lavazza Cesare, Losi Fulvio, Mari Mario, Mazzoni Antonio, Moretti Dino, Pampanoni Tarcisio, Panti Maurizio, Paolini Ulderico, Raponi Franco, Reale Neldo, Rozzoni Sergio, Toracca Elio, Tummolo Michele, Vaccaro Francesco e Villa Giulio, per cui può essere sciolta la riserva posta nei loro confronti;

Considerato che nei riguardi dei candidati Baldini Neddo e Legittimo Arnaldo è risultato che i medesimi hanno prodotto la documentazione richiesta dall'art. 9 del bando di esami oltre il termine perentorio previsto dallo stesso articolo, mentre i candidati Rocca Luigi e Savini Mario Romano hanno omesso di produrre la suddetta documentazione;

Considerato, infine, che nei confronti del candidato Guarrasi Giovanni è risultato che il medesimo non è fornito del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 12 febbraio 1965, n. 414525:

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Angella Luciano	7,500	7,000	14,500
2. Aresu Pietro	7,250	6,800	14,050
3. Barra Cesare	7,000	7,000	14,000
4. Berto Guido . .	7,250	7,000	14,250
5. Caporicci Marianna in Sensi	7,500	7,500	15,000
6. Cundari Walter	8,050	7,850	15,900
7. Di Pasquale Antonio	7,950	6,500	14,450
8 Garabello Giuseppe . .	7,150	7,150	14.300
9. Giovanelli Gian Carlo . . .	7,450	7,450	14,900
10. Lavazza Cesare	7,000	6,000	13,000
11. Losi Fulvio	7,300	7,600	14,900
12. Mari Mario	7,100	6,000	13,100
13. Mazzoni Antonio	7,000	6,000	13,000
14. Moretti Dino	7,000	6,000	13,000
15. Pampanoni Tarcisio . .	7,000	7,200	14,200
16. Panti Maurizio	7,800	7,500	15,300
17. Paolini Ulderico	7,150	7,000	14,150
18. Raponi Franco	7,200	7,200	14,400
19. Reale Neldo	7,400	7,400	14,800
20. Rozzoni Sergio	7,000	6,100	13,100
21. Toracca Elio	7,700	7,300	15,000
22. Tummolo Michele	8,100	6,000	14,100
23. Vaccaro Francesco	7,100	6,000	13,100
24. Villa Giulio	7,400	6,000	13,400

Art. 2.

A norma dell'art. 10, secondo comma, del bando di esami, vengono esclusi dall'elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità i candidati Baldini Neddo, Legittimo Arnaldo, Rocca Luigi e Savini Romano per avere i candidati omesso di produrre i documenti richiesti o per averli prodotti oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 9 dello stesso bando di esami.

Art. 3.

Viene escluso dall'elenco dei candidati che hanno conseguito la idoneità il candidato Guarrasi Giovanni per non essere il medesimo fornito del diploma di licenza di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado richiesto dall'art. 2 del bando di esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(7691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2248 Med. in data 23 maggio 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 714 in data 14 marzo 1967, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965:

1. Voarino Giovanni	punti	66,550	su 120
2. Cappa Leonardo	»	64,640	»
3. Mina Pier Luigi	»	61,325	»
4. Giusta Piero	»	61,220	»
5. Pattacini Franco	»	60,870	»
6. Manfredi Giuseppe	»	60,795	»
7. Bobel Andrea	»	59,991	»
8. Vallese Pietro	»	59,570	»
9. Mascarello Giovanni	»	58,805	»
10. Ricca Silvio	»	58,710	»
11. Giraudo Ezio	»	57,725	»
12. Damiano Adriano	»	57,225	»
13. Ballestrasse Flavio	»	56,755	»
14. Gondolo Antonio	»	56,385	»
15. Massobrio Francesco	»	56,185	»
16. Canta Guido	»	54,930	»
17. Merlino Antonio	»	54,640	»
18. Beoletto Silvio	»	52,680	»
19. Gallo Battista	»	52,385	»
20. Ferrero Mario	»	52,310	»
21. Reineri Pier Giuseppe	»	51,050	»
22. Manfredi Bruno	»	50,970	»
23. Annecchini Giulio	»	48,710	»
24. Veronesi Gustavo	»	46,190	»
25. Martini Mario	»	44,070	»
26. Musso Francesco	»	44,000	»

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 21 giugno 1967

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3241 in data 21 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per dieci posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che il candidato Mascarello Giovanni ha espresso la preferenza per le sole sedi già assegnate a quelli che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1965, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Voarino Giovanni: condotta comunale di Canale;
2) Cappa Leonardo: condotta consorziale di Monforte d'Alba (Castiglione Falletto);
3) Mina Pier Luigi: condotta consorziale di Monteu Roero (S. Stefano Roero);
4) Giusta Piero: condotta consorziale di Mombasiglio (Lisio-Scagnello Viola);
5) Pattacini Franco: condotta comunale di Govone;
6) Manfredi Giuseppe: condotta comunale di Pamparato;
7) Bobel Andrea: condotta consorziale di Gorzegno (Levice);
8) Vallese Pietro: condotta consorziale di Marmora (Canosio);
9) Ricca Silvio: condotta consorziale di Pradleves (Monterosso Grana-Castelmagno);
10) Giraudo Ezio: condotta consorziale di Frabosa Soprana-Corsaglia (Roburent-Montaldo Mondovì).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.
Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 22 giugno 1967

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(7746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6/Amm. del 5 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto numero 53/6/Amm. in data 4 gennaio 1967;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Gobbini Egidio	punti 51,580
2. Nobile Migliore Munzio	» 50,149
3. Toma Antonio	» 49,709
4. Burchianti Giovanni	» 48,650
5. Romanelli Giancarlo	» 47,631
6. Manganelli Mauro	» 46,882
7. Pitisano Filippo	» 45,395
8. Martinozzi Giuliano	» 44,701
9. Gennari Giordano	» 43,028
10. Modugno Gaetano	» 42,999
11. Galgani Galileo	» 42,090

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 3 luglio 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3400/6/Amm. in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

1) Gobbini Egidio: condotta del capoluogo del comune di Montieri;
2) Nobile Migliore Nunzio: condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;
3) Toma Antonio: condotta di Bagnolo del comune di Santa Fiora;
4) Burchianti Giovanni: condotta di Elmo comune di Sorano;
5) Romanelli G. Carlo: condotta di S. Martino sul Fiora del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 3 luglio 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(7661)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.